



Comune di Santo Stefano Quisquina

Prov. di Agrigento

Tel. (0922) 982595 - 982066 - 982296 - 989671 - Fax (0922) 989341

CF.: 80003390848 - P IVA 02350240848

RELAZIONE TECNICO – FINANZIARIA

COSTITUZIONE DEL FONDO DELLE RISORSE DECENTRATE PER L'ANNO 2013

• LE RISORSE

Il trattamento economico accessorio del personale dipendente dell'area non dirigenziale è finanziato tramite il fondo delle risorse decentrate disciplinato dall'art. 15 del C.C.N.L. del 01/04/1999 e dagli articoli 31 e 32 del CCNL 22.1.2004 e dall'art. 4 del CCNL del 9/5/2006; tale disciplina definisce le modalità di costituzione del fondo.

Le citate norme, oltre ad individuare i così detti canali di finanziamento, suddividono le risorse in due fondamentali categorie: le risorse decentrate stabili, aventi il carattere della certezza e della continuità (articolo 31 comma 2 CCNL 2004), e le risorse decentrate variabili, aventi il carattere dell'eventualità (articolo 31 comma 3 CCNL 2004).

In particolare l'articolo 31 comma 2 del contratto specifica che le risorse stabili determinate nell'anno 2003 sono definite in un unico importo che resta confermato anche per gli anni successivi; sono salve le integrazioni espressamente previste dalle disposizioni specifiche dei contratti collettivi nazionali di lavoro.

Oltre alle due categorie sopra descritte, nell'ambito del fondo risorse decentrate, sono poste in evidenza anche le così dette *risorse a residuo*, cioè le risorse previste sul fondo dell'anno precedente che in concreto non sono state utilizzate, oppure risorse derivate da risparmi non stabili della gestione corrente del fondo PEO.

• LE RELAZIONI SINDACALI E IL FONDO RISORSE DECENTRATE

Dal punto di vista delle relazioni sindacali, la costituzione del fondo delle risorse decentrate e la ripartizione di esse fra gli istituti del salario accessorio trovano disciplina negli articoli 4 e 5 del CCNL 1 aprile 1999, come modificati dalle norme del capo I del CCNL 2004. In particolare dalle citate norme si può dedurre che solo la destinazione e la ripartizione delle risorse esistenti sul fondo è oggetto di contrattazione decentrata integrativa fra l'amministrazione, le OO.SS. e la RSU dell'ente, mentre la quantificazione delle risorse e la conseguente costituzione del fondo, sono assunte autonomamente ed unilateralmente dall'amministrazione.

• LA VERIFICA DELL'EVOLUZIONE DELLE DOTAZIONI ORGANICHE DAL 1 GENNAIO 1999 AL 31 DICEMBRE 2007.

Come è noto l'articolo 15 comma 5 del CCNL 1 aprile 1999 consente di incrementare la parte stabile del fondo risorse decentrate in relazione all'incremento accertato delle dotazioni organiche dell'ente.

Secondo l'interpretazione dell'ARAN, accolta dall'ispettorato del ministero dell'economia, l'adeguamento della parte stabile del fondo è possibile solo vi sia un incremento effettivo del personale in servizio, in modo che essa risulti adeguatamente dimensionata all'effettiva evoluzione della dotazione di personale stabilmente necessaria all'erogazione dei servizi dell'ente. Da questo punto di vista viene escluso che sia possibile un incremento della parte stabile del fondo a fronte delle così dette acquisizioni di personale in turn over, cioè a fronte di posti prima coperti e poi divenuti vacanti, in quanto, in tali casi, la dimensione della dotazione organica effettiva non muta.

È il caso di precisare che la dotazione organica rappresenta l'elenco delle professionalità di cui l'ente necessita stabilmente in relazione ai servizi che intende erogare e, conseguentemente, in relazione agli assetti organizzativi di volta in volta vigenti; se così è si può affermare che il posto coperto in dotazione organica rappresenta una professionalità esistente, mentre il posto vacante rappresenta una professionalità che, seppure ancora non esistente, è valutata come necessaria, rispetto alla quale l'ente può programmare l'acquisizione.

In ultima analisi, il rapporto che esiste fra dotazione organica e fondo risorse decentrate è che quest'ultimo, se vi sono risorse disponibili in bilancio, può essere economicamente dimensionato al peso professionale della prima. A questo scopo, considerato che la disciplina prevista dall'articolo 15 del CCNL 1 aprile 1999 per la quantificazione del fondo si applica dal 1 gennaio 1999, si è assunto che il fondo risorse decentrate del 1998 fosse adeguatamente dimensionato al peso professionale dei posti coperti al 31 dicembre 1998.

• LA QUANTIFICAZIONE DEL FONDO RISORSE DECENTRATE

1. LA PARTE STABILE DEL FONDO

Al fine di dare compiuta informazione, qui di seguito si espongono tutte le voci in entrata che costituiscono la **parte stabile del fondo**:

1) Articolo 15 comma 1 lettera a) prima parte del CCNL 1 aprile 1999, il quale prevede di iscrivere una somma pari al valore dei fondi costituiti nel 1998 ai sensi degli articoli 31, comma 2, lettere b), c), d), e) del CCNL 6.7.1995: **euro 69.721,68** (ai sensi dell'articolo 31 comma 1 del CCNL 22 gennaio 2004, le risorse iscritte sul fondo 2003 a tale scopo sono confermate negli anni successivi)

1a) a detrarre le somme destinate nell'anno 1998, per il lavoro straordinario ai sensi dell'art. 31, comma 2, lettera a) del C.C.N.L. 06/07/1995 (art. 14 del C.C.N.L. 01/04/1999 : **euro 41.720,53**;

1b) differenza da destinare alle risorse per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività art. 15, comma 1, lettera a9 del C.C.N.L. del 01/04/1999 (1 - 1a) : **euro 28.001,15**

2) Articolo 15 comma 1 lettera b) del CCNL 1 aprile 1999, il quale prevede di iscrivere una somma pari al valore delle risorse aggiunte sul fondo 1998 ai sensi dell'articolo 32 del CCNL del 6 luglio 1995 e ai sensi dell'articolo 3 del CCNL del 16 luglio 1997: **euro 13.425,96** (ai sensi dell'articolo 31 comma 1 del CCNL 22 gennaio 2004, le risorse iscritte sul fondo 2003 a tale scopo sono confermate negli anni successivi).

3) Articolo 15 comma 1 lettera a) seconda parte del CCNL 1 aprile 1999, il quale prevede di iscrivere una somma pari al valore delle risorse di cui alla lettera a) dell'articolo 31 comma 2 CCNL 1995 destinate al personale delle ex VII ed VIII qualifiche funzionali a cui sono stati affidati gli incarichi di posizione organizzativa: **euro 5.120,50** (ai sensi dell'articolo 31 comma 1 del CCNL 22 gennaio 2004, le risorse iscritte sul fondo 2003 a tale scopo sono confermate negli anni successivi)

4) Incremento dello 0,25% del monte salari del 1995 pari ad euro **2.801,10** ($1.120.438,49 \times 0,25\%$);

5) Insieme delle risorse già destinate nell'anno 1998 al L.E.D. al personale in servizio anno 1999 nelle percentuali massime aggiornate euro **14.202,56**;

6) Attivazione di nuovi servizi e/o dei processi di riorganizzazione finalizzati ad accrescimento di quelli esistenti. Determinazione dei maggiori oneri per salario accessorio nei limiti della capacità di bilancio (art. 15, comma 5 del C.C.N.L. del 01/04/1999): euro **5.000,00**;

7) Articolo 4 comma 1 CCNL 5 ottobre 2001, il quale prevede di iscrivere una somma pari al 1,1% del monte salari 1999: euro **12.673,61** (ai sensi dell'articolo 31 comma 1 del CCNL 22 gennaio 2004, le risorse iscritte sul fondo 2003 a tale scopo sono confermate negli anni successivi); il monte salari dell'anno 1999 (esclusa la quota dei dirigenti) è pari ad euro 1.152.146,36,8

8) Articolo 32 comma 1 del CCNL 22 gennaio 2004, il quale prevede di iscrivere una somma pari allo 0,62% del monte salari 2001 (esclusa la quota dei dirigenti): euro **7.052,55** (ai sensi dell'articolo 31 comma 1 del CCNL 22 gennaio 2004, le risorse iscritte sul fondo 2003 a tale scopo sono confermate negli anni successivi); il monte salari 2001 è pari ad euro 1.137.508,06.

9) Risparmi di gestione risultanti dal Conto consuntivo dell'esercizio precedente già destinati nell'anno 1998 secondo la disciplina degli articoli 32 del C.C.N.L. del 06/07/1995 e 3 del C.C.N.L. del 16/07/1996 (art. 15 comma 1 lettera c) del C.C.N.L. del 01/04/1999: euro **8.974,87**;

10) Articolo 33 comma 5 del C.C.N.L. del 22 gennaio 2004, il quale prevede che le quote dell'indennità di comparto di cui alle lettere b) e c) del comma 4, prelevate dalle risorse decentrate, sono riacquisite nella disponibilità delle medesime risorse (art. 31, comma 2) a seguito della cessazione dal servizio, per qualsiasi causa, del personale interessato, per le misure non riutilizzate in conseguenza di nuove assunzioni sui corrispondenti posti: euro **1.795,20** (allegato 1);

11) Articolo 34 comma 4 del C.C.N.L. del 22 gennaio 2004, il quale prevede che gli importi fruiti per la progressione economica orizzontale del personale cessato dal servizio per qualsiasi causa o che sia riclassificate nella categoria superiore per progressione verticale, sono riacquisiti nella disponibilità delle risorse decentrate dalla data di decorrenza delle cessazioni o delle riclassificazioni; la contrattazione decentrata definisce le finalità di utilizzazione delle predette risorse recuperate anche per il finanziamento di ulteriori progressioni orizzontali: euro **8.315,42**

12) Ai sensi dell'art. 9, comma 2 bis del D.L. n. 78/2010 convertito in legge n. 122/2010 che testualmente recita "a decorrere dal 1° gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2013 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio al personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni di cui all'art. 1 comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 non può superare il corrispondente importo dell'anno 2010 ed è automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio", risulta necessario decurtare le somme delle risorse stabili destinate al trattamento accessorio del personale cessato nell'anno 2010 (rateo delle progressioni orizzontali del dipendente Sig. Collura Salvatore in quiescenza dal 01/07/2010, progressioni che non possono essere attribuite ad altri soggetti per il triennio 2011/2013): € **773,88**

13) Ai sensi dell'art. 9 comma 2 bis del D.78/2010 convertito in legge n. 122/2010 si fa presente quanto segue:

- nell'anno 2011 si è registrato il collocamento in quiescenza di n. 1 categoria D vice comandante della Polizia Municipale, con decorrenza dall'01/06/2011;

- che detto dipendente, incaricato di posizione organizzativa, incideva sul Fondo ex art. 15 del C.C.N.L. 01/04/99, limitatamente alle progressioni orizzontali e alle indennità di comparto, complessivamente per €.

4.058,51;

- che ai sensi dell'art. 9 comma 2 bis del D. Lgs. n. 78/2010, si deve procedere alla decurtazione del fondo in misura proporzionale alle cessazioni dell'anno precedente;
- che nell'anno 2012 si è proceduto all'assunzione di n. 3 unità, di cui n. 1 assistente sociale categoria D, con contratto a tempo parziale, a n. 18 ore settimanali, che ha ricoperto il posto di nuova istituzione, inserito in dotazione organica giusta Deliberazione di Giunta Comunale n. 78 del 11/12/2009;
- che in seguito alla Deliberazione di Giunta n. 78 del 11/12/2009, ed alla conseguente attivazione del nuovo servizio relativo alle mansioni dell'assistente sociale, prima assicurato tramite il ricorso a professionalità esterne, non si è proceduto all'incremento del fondo;
- che pertanto si può procedere alla parziale compensazione tra le somme che andrebbero decurtate in seguito alla cessazione di n. 1 unità di categoria D., quantificati in €. 4.058,51 e l'incremento conseguente alla previsione del nuovo posto in dotazione organica, part time di categoria D, e pertanto dimezzato in €. 2.029,25

Sommando tutti i valori delle singole voci, sopra riportate in neretto, **il totale dei finanziamenti stabili è pari a euro € 104.284,99.** Tale valore complessivo è utilizzabile a copertura degli **impieghi stabili.**

□ **GLI IMPIEGHI STABILI**

Gli impieghi stabili sono, appunto, quelli che impegnano stabilmente il fondo risorse decentrate fino a quando il personale che gode dei relativi trattamenti non cessa dal servizio. Tali impieghi possono essere finanziati esclusivamente con risorse della parte stabile del fondo. Di seguito viene riportato l'elenco degli impieghi stabili.

1) Articolo 34 commi 1 e 3 del CCNL 22 gennaio 2004; risorse destinate alle progressioni economico orizzontali in essere alla data del 1 gennaio 2012: **€ 24.461,47.** Il dettaglio della spesa per le progressioni orizzontali è specificato nell'allegato 2 e 3 relativo al fondo per le progressioni orizzontali.

2) Articolo 33 comma 4 lettera c) CCNL 22 gennaio 2004; risorse destinate all'indennità di comparto anno 2013: **€ 16.761,03.** (allegato 1)

3) Progressioni orizzontali dell'anno 2012: **€ 7.684,34** (allegato 4)

Il totale degli impieghi stabili da finanziare con le risorse della parte stabile del fondo ammontano ad €. 48.906,84.

Sottratto il valore complessivo degli impieghi stabili, ciò che rimane è la quota delle risorse stabili a disposizione della contrattazione decentrata.

La quota di risorse stabili a disposizione della contrattazione decentrata ammonta ad €. 55.378,15

• **LA PARTE VARIABILE DEL FONDO E LE RISORSE A RESIDUO**

Qui di seguito si espongono le voci di entrata che compongono la parte variabile del fondo 2013:

1) Articolo 15 comma 1 lettera e) del CCNL 1 aprile 1999; tale norma prevedeva la possibilità di destinare una quota di risparmi derivanti dalla trasformazione dei rapporti a tempo pieno in rapporti part time alla parte variabile del fondo; l'articolo 73 della legge 133/2008 ha eliminato tale possibilità per le amministrazioni statali; l'interpretazione prevalente, nonostante il tenore dell'articolo 39 comma 27 della

legge 27 dicembre 1997 n. 449, ritiene che l'effetto dell'articolo 73 citato si estenda anche agli enti locali; pertanto, stante il valore minimo delle risorse fino ad ora iscritte su questo canale, l'amministrazione si adegua alla interpretazione prevalente: € 0.

2) Articolo 15 comma 2 del CCNL 1 aprile 1999 tale norma prevede la possibilità di destinare ai progetti a cui è collegata la produttività collettiva e/o individuale finalizzata al miglioramento qualitativo e/o quantitativo dei servizi una somma non superiore all'1,2% del monte salari 1997 (esclusa la quota della dirigenza): euro € 11.291,75;

3) Economie anno 2010 (art. 31 C.C.N.L. 22/01/2004 e art. 17, comma 5 C.C.N.L. 01/04/1999) : € 0,00

4) Risorse che specifiche disposizioni di legge finalizzano alla incentivazione di prestazioni del personale (ex art. 16 della Legge Regionale 12/11/1996 n. 41): euro 15.347,82.

Il totale delle risorse variabili iscritte sul fondo ammontano ad € 26.639,57

RISORSE INVARIABILI	€ 55.378,15
RISORSE VARIABILI	€ 26.639,57
TOTALE	€ 82.017,72

Nel rispetto dell'art. 9, comma 2 bis del D.L. n. 78/2010 convertito in legge n. 122/2010 che testualmente recita " a decorrere dal 1° gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2013 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni di cui all'art. 1 comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 non può superare il corrispondente importo dell'anno 2010" ed è automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio", è necessario adeguare l'importo complessivo del Fondo dell'anno 2012 all'importo del 2010.

Fondo trattamento accessorio anno 2010 € 74.353,34

Fondo trattamento accessorio anno 2013 (rimodulato) € 74.353,34

Santo Stefano Quisquina 28 ottobre 2013



La Responsabile del Servizio Finanziario

Dr.ssa Mortellaro Vincenza

• COPERTURA FINANZIARIA

La copertura finanziaria è garantita dagli stanziamenti esistenti sul bilancio di previsione 2013. Essa va valutata sulla base della spesa complessiva del fondo per le risorse decentrate incentivante che ammonta complessivamente a €. 74.353,34

A tale valore si aggiungono contributi obbligatori per €. 17.696,09 ed €. 6.320,03 IRAP per un totale di €. 24.016,12.

Tali importi trovano copertura finanziaria nello stanziamento dei seguenti capitoli:

INTERVENTO	CAPITOLO	DENOMINAZIONE	IMPORTO
1010801	4	Fondo miglioramento efficienza servizi	€. 66.065,63
1010801	5	Fondo finalizzato all'ammodernamento dei servizi	€. 11.921,75
		totale	€. 74.353,34
1010801	1	Oneri prev. ed assist. sul fondo	€. 17.696,09
1010807	1	Irap su Fondo	€. 6.320,03
		TOTALE	€. 98.369,46

Santo Stefano Quisquina 28 ottobre 2013

La Responsabile del Servizio Finanziario



Dr.ssa Mortellaro Vincenza.